

IL MANAGER PROFESSIONISTA

COME MUOVERSI NEL MONDO FISCALE NELL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

STUDIO BERTONI & PARTNERS

SLIDE A CURA DI:



GIAN LUCA BERTONI

DOTTORE COMMERCIALISTA Revisore Contabile

- ▶ Lo studio opera attraverso la società BCG Srls al cui interno sono presenti: nr. 6 dottori commercialisti (con differenti specializzazioni); nr. 2 legali (civile/penale; contrattualistica); nr. 1 consulente del lavoro.
- ▶ L'elevata specializzazione tecnica e la simultanea presenza di differenti professionisti nella medesima struttura permette al cliente di **essere seguito in modo altamente qualificato**, con **tempi di risposta celeri** ed a **costi** particolarmente competitivi, generalmente di circa il **20% inferiori rispetto alle tariffe medie** presenti sul mercato.
- ▶ *La struttura da diversi anni ha sviluppato convenzioni con primari ordini professionali e con primari sindacati ed enti nazionali, seguendo in modo specialistico il segmento dei liberi professionisti nei seguenti servizi: contabile, fiscale, societario, giuslavoristico e giuridico/contrattuale.*

I SERVIZI DEL NOSTRO STUDIO PER IL PROFESSIONISTA:

In convenzione con **FEDERMANAGER**, lo Studio Bertoni&Partners, offre **un primo consulto sui temi fiscali gratuitamente** ed a tariffe di favore per gli iscritti (o futuri iscritti) a FEDERMANAGER sui seguenti servizi:

- ▶ consulenza in fase di apertura p.iva sulla scelta della corretta forma giuridica (ditta individuale, società, studio associato, associazione) e sul regime fiscale più opportuno **PRIMO CONSULTO GRATUITO** ;
- ▶ assistenza per le varie pratiche di apertura p.iva;
- ▶ assistenza , consulenza e redazione per elaborazione business plan;
- ▶ assistenza per la tenuta contabile ed elaborazione ed invio telematico dichiarativi;
- ▶ redazione di pareri sui temi fiscali, societari, contabili e redazione di interPELLI;
- ▶ consulenza ed assistenza in tema di contenzioso fiscale e rappresentanza in commissione tributaria;
- ▶ consulenza in tema di contributi a fondo perduto;
- ▶ consulenza in tema di pianificazioni fiscali in un ottica di riduzione del carico fiscale.

TEMATICHE WEBINAR

- **Prestazione occasionale:** definizione giuridica, fiscalità , requisiti
- **Apertura p.iva:** requisiti, adempimenti, tempistiche
- **La previdenza:** gestione separata INPS (iscrizione, agevolazioni, adempimenti annuali, et al.)
- **Regimi fiscali** adottabili dal lavoratore autonomo
 - Regime forfettario
 - Regime ordinario di contabilità semplificata

INTRODUZIONE ALLA PROFESSIONE

L'inizio di una attività lavorativa comporta per il libero professionista la scelta della **modalità** con cui svolgere la professione, e il relativo **regime fiscale**.

Questa presentazione ha lo scopo di identificare le principali problematiche e ostilità che il tema fiscale presenta al professionista che decide di intraprendere la propria attività.

Primi passi da compiere:

1. Iscrizione alla cassa previdenziale: GESTIONE SEPARATA INPS (o propria cassa previdenziale ordinistica);
2. Apertura partita IVA e scelta del regime fiscale.

ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS – ambito soggettivo

L'iscrizione alla Gestione Separata è rivolta ai **liberi professionisti senza cassa previdenziale autonoma e titolari di partita IVA** e a quelli con cassa previdenziale autonoma che, contemporaneamente all'attività professionale, svolgono anche un'altra attività di lavoro coperta da contribuzione.

Alcuni professionisti (come avvocati, ingegneri, dottori commercialisti, etc.) hanno, infatti, una Cassa previdenziale dedicata alla loro attività. Se non si rientra in queste categorie vuol dire che si ha l'obbligo di iscrizione in gestione separata.

Come iscriversi alla Gestione Separata INPS?

Per iscriversi alla Gestione Separata INPS, occorre compilare l'apposito modello (reperibile sul sito INPS) e presentare la domanda online accedendo nell'area riservata tramite il proprio SPID. Le informazioni che si dovranno fornire, oltre ai dati anagrafici, sono:

- ▶ data di inizio dell' attività come comunicata in agenzia delle entrate;
- ▶ tipologia dell'attività che si svolge (codice ATECO) oltre ad ulteriori informazioni sull'attività come il numero della partita IVA, se si esercita in forma associata o meno, et al.

Pagamento dei contributi

I versamenti si fanno tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Prima di tutto occorre calcolare quanto pagare in base al reddito netto generato con la partita iva.

NOTE: il reddito netto varia in base al regime fiscale utilizzato nel conteggio delle imposte

Le aliquote per il calcolo dei contributi da versare alla Gestione separata sono pari a:

- ▶ 26,07% per professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- ▶ 24% per professionisti o collaboratori titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Limiti per il calcolo dei contributi: massimale di reddito e minimale contributivo

I contributi da versare alla gestione separata sono proporzionali al reddito netto generato con la partita IVA. Esistono però alcuni limiti: il massimale di reddito e il minimale contributivo.

Massimale di reddito. Per il 2025 ammonta a **€ 120.607,00**. Le aliquote per il 2025 si applicano quindi facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento di tale somma.

Minimale contributivo. È l'importo minimo di contributi da versare alla gestione separata INPS ogni anno. Se pagherai contributi per un importo inferiore al minimale previsto, non sarà accreditato l'intero anno contributivo. Si subirà, invece, una diminuzione dei mesi accreditati in proporzione ai contributi versati. Il reddito minimo, per il 2025, è pari a **€ 18.555,00**. *

*NOTE: di conseguenza si avrà l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di Euro 4.837,29 (Euro 4.453,20 per chi versa ridotto al 24%).

SCELTA DEL REGIME FISCALE

L'attività consulenziale può essere esercitata:

❖ Alle **dipendenze** di aziende

L'esercizio della professione con un contratto di lavoro subordinato, produce fiscalmente un reddito da lavoro dipendente, fassato alla fonte dal sostituto d'imposta/datore di lavoro (artt. 49, 50 e 51 Tuir).

❖ In qualità di libero professionista, anche in forma associata (**Libero professionista/Studio associato**). In questo caso occorrerà:

Presentare all'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, apposita dichiarazione per l'assegnazione del numero di **Partita Iva**.

Scegliere il **regime contabile e fiscale** che si intende adottare (tale scelta è modificabile di anno in anno):

- Il regime forfettario;
- Il regime ordinario.



REGIME FORFETTARIO

È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

La Legge di Bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche, tutt'ora in vigore, alla disciplina, introducendo, tra l'altro, un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

Le condizioni di accesso andranno **verificate anno per anno** per permanere in tale regime.

REQUISITI DI ACCESSO

Accedono al **regime forfettario** i contribuenti che nell'anno precedente hanno contemporaneamente:

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi (non ragguagliati ad anno) per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari. NOTE: *non rilevano eventuali compensi erogati a prestatori occasionali*
- Anche chi inizia un'attività può accedere al regime forfettario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono accedere al regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000* euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

* Reddito di lavoro dipendente

- ▶ La soglia dei 30.000E di redditi lordi da dipendente e/o assimilato e/o pensione è stata innalzata a 35.000E in Finanziaria 2025 poi riconfermata dalla Finanziaria 2026 quindi per i soli esercizi 2025 e 2026.
- ▶ Salvo nuove eventuali modifiche normative (Finanziaria 2027), per poter applicare il regime forfettario nel 2027 (e successivi esercizi) si tornerà a verificare lo splafonamento con il plafond dei 30.000E.

ATTENZIONE

il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione



REGIME FORFETTARIO

Semplificazioni e Agevolazioni

Il regime forfettario permette di usufruire di una serie di **semplificazioni e agevolazioni** tra cui:

- ▶ Esonero della tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- ▶ Non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- ▶ Esonero: dalle 4 liquidazioni periodiche IVA (e relativi eventuali versamenti IVA), dalla dichiarazione annuale IVA e dal versamento dell'acconto IVA del 27/12;
- ▶ Non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei compensi;
- ▶ Non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta;
- ▶ Esclusione dall'IRAP;
- ▶ Esclusione dagli ISA;
- ▶ Reddito determinato forfettariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai compensi percepiti (conseguente irrilevanza dei costi/spese);
- ▶ Applicazione dell' imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

REGIME FORFETTARIO

Semplificazioni e Agevolazioni

L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l'accesso al regime.

REGIME FORFETTARIO

Obblighi

I contribuenti che applicano il regime forfettario hanno l'**obbligo** di:

- Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- Certificare i corrispettivi;
- Integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori d'imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il 16 del mese successivo;
- Fatturazione elettronica, cioè in formato XML, per tutti dal 01/01/2024.

REGIME FORFETTARIO

Determinazione del reddito

Per i professionisti che aderiscono a questo regime, il reddito è calcolato:

- ❖ Applicando ai compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata (che per la maggior parte dei codici ateco da libero professionista si attesta al **78%**);
- ❖ Sottraendo i contributi previdenziali, direttamente deducibili (gestione separata INPS oppure contributi soggettivi e maternità delle Casse previdenziali autonome);
- ❖ Applicando sul reddito così calcolato l'imposta sostitutiva del **15%** (o del 5%).

$$\text{REDDITO} = \left[\text{RICAVI / COMPENSI} \times \text{ % FORFAIT} \right] - \text{CONTRIBUTI PREVIDENZIALI}$$

REGIME FORFETTARIO

Emissione della fattura

Tutti contribuenti con p.iva dall'anno 2024 hanno obbligo di emissione fattura in formato XML (cosiddetta «fattura elettronica»). La fattura elettronica può essere emessa utilizzando il portale di agenzia entrate, gratuitamente, oppure utilizzando software privati che normalmente offrono varie funzionalità aggiuntive oltre all'emissione e rendono la procedura molto più rapida e semplificata.

Una volta emessa la fattura elettronica si consiglia l'invio in formato PDF al committente, come copia di cortesia. NOTE: la fattura finchè non viene trasmessa allo SDI di agenzia delle entrate è fiscalmente e giuridicamente inesistente. NOTE2: per chi a come clienti persone fisiche private la copia di cortesia è sempre necessaria in quanto il privato cittadino quasi sempre non ha gli strumenti per accedere in agenzia delle entrate e prelevarla.

La fattura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Data e numero progressivo;
- Dati identificativi del professionista;
- Dati identificativi del cliente;
- Natura dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- Ammontare della prestazione eseguita;
- Riferimenti dell'IVA (escluso, imponibile, forfettario).

Le fatture di importo superiore a € 77,47 devono assolvere l'imposta di bollo.

REGIME FORFETTARIO

Pagamenti imposta di bollo

Con l'avvento della fatturazione elettronica, la marca da bollo per va assolta a mezzo F24 trimestralmente.

Se la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

Se l'importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera i 5.000,00 euro, il versamento potrà essere eseguito anch'esso entro il **30 novembre**.

Periodo di riferimento	Scadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre	31 maggio (*) (**)
2° trimestre	30 settembre (**)
3° trimestre	30 novembre
4° trimestre	28 febbraio n+1

(*) se l'importo dovuto per il **primo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 settembre**.

(**) se l'importo dovuto **complessivamente** per il **primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 novembre**.

REGIME FORFETTARIO

Pagamenti imposta di bollo – altre note

I **codici tributo** da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre

NOTE: per chi emette meno di 2.500 fatture all'anno va pagata al più tardi, senza sanzioni, entro il 30/11 per i primi tre trimestri ed entro il 28/02/n+1 per il quarto trimestre

NOTE2: nel caso si versasse, perché si rispettano i requisiti al 30/11 i primi tre trimestri, occorrerà indicare in F24 i codici tributo dei rispettivi trimestri per i quali si esegue il versamento.

REGIME FORFETTARIO

Conservazione fatture elettroniche

Le fatture elettroniche vanno conservate nel formato originario, XML, dando un apposito comando nel sito di agenzia delle entrate e la conservazione durerà 3 anni, poi va rinnovata.

Il non effettuare la conservazione comporta una sanzione equiparabile alla mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali in base a quanto stabilito dall'ex art. 52 del DPR n. 633/72, con una sanzione pecuniaria che varia da € 1.000 a € 8.000 ai sensi dell'art. 9 primo comma del decreto legislativo 471/1997.

Inoltre, non ottemperando alla conservazione, in caso di accertamento, il contribuente non potrà esibire i documenti non conservati a norma.

Per provvedere in autonomia dovete accendere all' area riservata di agenzia entrate e fleggare l' apposito comando.

Per essere supportati gratuitamente consigliamo di contattare il numero verde di agenzia delle entrate dedicato alle fatture elettroniche operativo ogni giorno dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00 TEL : 800 299 940.

REGIME FORFETTARIO Esempio Fattura

Note: La risposta all'interpello numero 428 del 12 agosto 2022 da parte di Agenzia delle Entrate ha affermato che se il bollo da 2,00 euro sulla fattura è addebitato al cliente, tale valore rientra nel reddito del professionista quindi costituisce base imponibile sia sul conteggio della Contributo Previdenziale sia base imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Ing. Mario Rossi

INDIRIZZO
CITTA', PROVINCIA, CAP.
PARTITA IVA
CODICE FISCALE

Fattura

DATA
FATTURA #

2/10/2020
1

24

CLIENTE

NOME E COGNOME
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CITTA', PROVINCIA, CAP.

DESCRIZIONE PRESTAZIONI	IMPORTO
	1,000.00

NOTE

BONIFICO BANCARIO SU IBAN:

IMPONIBILE	1,000.00
INARCASSA 4%	40.00
BOLLO	2.00
TOTALE	€ 1,042.00

Operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 - Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014

USCITA DAL REGIME FORFETTARIO

La Legge di bilancio 2023 ha previsto, con effetto a partire dal 1/01/2023:

1. l'innalzamento **da €. 65.000 ad €. 85.000** della soglia riferita al volume di ricavi per **l'accesso/permanenza al regime forfettario**
2. **l'introduzione di una disposizione «antielusione»**

In relazione a quest'ultima, al fine di evitare utilizzi impropri del regime agevolato, è previsto che:

- se i ricavi/compensi incassati superano la soglia di €. 100.000: il regime cessa di essere applicabile dallo stesso anno, con la conseguenza che si rientra immediatamente nel regime ordinario (decadenza retroattiva)**
- se si supera la soglia di €. 85.000 ma non quella di €. 100.000: il regime forfettario cessa di essere applicabile dall'anno successivo allo "sforamento" (fuoriuscita dall'anno successivo).**

RICAVI E COMPENSI 2024

€ 85.000	€ 95.000	€ 105.000
FORFETTARIO 2024	FORFETTARIO 2024	NO FORFETTARIO 2023
FORFETTARIO 2025	NO FORFETTARIO 2025	NO FORFETTARIO 2024

REGIME ORDINARIO

Nel regime di tassazione ordinario esistono due possibili regimi contabili:

- **La contabilità semplificata:** regime naturale dei professionisti che non rientrano nel regime forfettario, qualunque sia il volume d'affari. E' obbligatorio tenere:
 - Registri delle fatture di vendita e di acquisto;
 - Registro degli incassi e pagamenti.
- **La contabilità ordinaria:** regime facoltativo che si può adottare in modo vincolante per tre anni. E' obbligatorio tenere:
 - Registri fatture di vendita e di acquisto;
 - Registro dei movimenti finanziari.

REGIME ORDINARIO

Determinazione del reddito

Il reddito del professionista è calcolato, dalla differenza tra **Ricavi** e **Costi**.

Sono assoggettati a tassazione tutti i compensi conseguiti nell'esercizio, al netto delle spese e delle quote di ammortamento deducibili, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali pagati dal professionista nel corso del medesimo esercizio.

Il reddito professionale imponibile è dato, pertanto, dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell'anno, purché inerenti all'attività professionale.



REGIME ORDINARIO IRPEF dovuta

Una volta determinato il reddito professionale lordo, si giunge alla determinazione di quello netto mediante deduzione di alcuni ulteriori costi tra cui ricordiamo principalmente i contributi previdenziali INPS GESTIONE SEPARATA.

Il calcolo dell'imposta dovuta avviene mediante l'applicazione al reddito netto delle **aliquote IRPEF a scaglioni** e delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale.

$$\boxed{\text{IRPEF DOVUTA}} \rightarrow \left[\text{Reddito Professionale} - \text{Oneri Deducibili} \right] \times \boxed{\% \text{ IRPEF}}$$

REGIME ORDINARIO

Esempio calcolo dell'IRPEF dovuta

Esempio

Professionista con compensi annui di € 110.000, costi per € 20.000 e contributi INPS GESTIONE SEPARATA versati nell'anno di € 15.000:

1. Reddito lordo $\rightarrow (100.000 - 20.000) = 90.000 \text{ €}$
2. Reddito imponibile $\rightarrow (90.000 - 15.000) = 75.000 \text{ €}$
3. Imposta dovuta $\rightarrow \{ (28.000 \times 23\%) + [(50.000-28.000) \times 35\%] + [(75.000-50.000) \times 43\%] \} = 24.890 \text{ €} *$

***cui vanno aggiunte anche le addizionali IRPEF regionale e comunale in base all'indirizzo di residenza fiscale**



REGIME ORDINARIO

L'applicazione dell'IVA

Ai fini dell'applicazione dell'IVA (regolata dal DPR n. 633/1972), le prestazioni effettuate da un libero professionista si possono classificare in:

- ▶ Operazioni imponibili: sono soggette ad **IVA con aliquota del 22%**;
- ▶ Operazioni escluse: sono escluse art. 15 d.p.r. 633/72 da IVA le somme dovuto a titolo di anticipazioni in nome e per conto del cliente (purchè documentate)*

*NOTE: con la Finanziaria 2025 seguono la stessa disciplina delle operazioni escluse i rimborsi a più lista riaddebitati ai committenti MA solamente per i mezzi pubblici non di linea (quindi taxi ed auto a noleggio con conducente) e le spese di ristorazione. A sua volta il committente per potersele dedurre una volta rimborsa al prestatore deve verificare che siano state pagate in modo tracciato dal prestatore al suo fornitore

Novità Finanziaria 2025 su alcune voci di costo

Non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di:

- **rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente** (vedi slides precedente) NOTE: non concorrendo più a formare reddito su di esse NON dovrà essere conteggiata la ritenuta d'acconto, non dovrà essere conteggiato il contributo integrativo previdenziale. NOTE2: non concorrendo a formare reddito detti rimborsi, sul lato deducibilità del costo riaddebitato detto costo non potrà essere dedotto in contabilità dal professionista
- **riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati**, anche promiscuamente, **per l'esercizio di tali attività** e per i servizi a essi connessi.
- Le spese di rappresentanza diventano deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili

REGIME ORDINARIO

Emissione delle fatture

Il professionista che adotta il regime fiscale ordinario, deve emettere le fatture attive obbligatoriamente in formato elettronico, per le prestazioni svolte, che dovranno contenere le seguenti **caratteristiche**:

- Data e numero progressivo;
- Dati identificativi del professionista;
- Dati identificativi del cliente;
- Natura dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- L'ammontare della prestazione svolta;
- Riferimento dell'IVA (esente, imponibile, forfettario).

Se la fattura è emessa nei confronti di clienti privati non va indicata, in deduzione, la **ritenuta d'acconto del 20%**, viceversa va sempre indicata la **ritenuta d'acconto del 20% conteggiata sul compenso al netto dell'IVA (e al netto del contributo integrativo nel caso si sia iscritti ad una cassa previdenziale autonoma es INARCASSA)**. NOTE: quando si fattura ad un cliente in regime forfettario (non essendo quest'ultimo sostituto di imposta) la fattura non dovrà riportare la ritenuta d'acconto.

REGIME ORDINARIO

Esempio fatture a privato (senza p.iva)

PARCELLA A CLIENTE SENZA P.IVA	
COMPENO PROFESSIONALE	€ 1.000,00
INPS GEST SEPARATA 4%	€ 40,00
IMPONIBILE IVA 22%	€ 1.040,00
IVA 22% (IMPONIBILE: 1.040,00)	€ 228,80
TOTALE DOCUMENTO	€ 1.268,80

REGIME ORDINARIO

Esempio fatture a soggetto con p.iva

PARCELLA A CLIENTE CON P.IVA	
COMPENSO PROFESSIONALE	€ 1.000,00
INPS GESTIONE SEPARATA 4%	€ 40,00
IMPONIBILE IVA 22%	€ 1.040,00
IVA 22% (IMPONIBILE: 1.040,00)	€ 228,80
TOTALE DOCUMENTO	€ 1.268,80
(-) RITENUTA 20% (<i>Imponibile: 1.000,00 se iscritto a Cassa autonoma o 1.040,00 se iscritto in gestione separata INPS</i>)	€ 200,00
(=) NETTO A PAGARE	€ 1.068,80

REGIMI A CONFRONTO

	REGIME FORFETTARIO	REGIME ORDINARIO
Compensi	Max 85.000 euro	Nessun limite
IRAP	Escluso	Escluso
Ritenute d'acconto	Escluso	Soggetto (no se verso privati)
Dipendenti	Costo <20.000 euro	Nessun limite
Fatturazione elettronica	Soggetto Dal 01/01/2024 tutti i forfettari sono obbligati alla fatturazione elettronica	Soggetto
ISA	Escluso	Soggetto

Nuovi Scaglioni IRPEF

Scaglioni IRPEF	2023	2024 e 2025	2026
fini a 15.000 euro	23%	Fino a 28.000 (23%)	Fino a 28.000 (23%)
da 15.001 a 28.000 euro	25%	Da 28.001 a 50.000 (35%)	Da 28.001 a 50.000 (33%)
da 28.001 a 50.000 euro	35%		
oltre 50.000 euro	43%	Oltre 50.000 (43%)	Oltre 50.000 (43%)

NOTE: Finanziaria 2026: Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta londa spettante in relazione ai seguenti oneri, ..., è diminuito di un importo pari a 440 euro:

- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, ...;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici ...;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi ...

NOTE IMPORTANTI

QUANTO SOPRA **NON E' DA INTENDERSI IN SOSTITUZIONE DI UN CONSULTO PERSONALIZZATO** SULLA SPECIFICA SITUAZIONE FISCALE PERSONALE. INOLTRE, LA NORMATIVA FISCALE OLTRE AD ESSERE MOLTO COMPLESSA ED ARTICOLATA, E QUINDI NON RIASSUMIBILE IN UN BREVE WEBINAR (E RELATIVE SLIDES), E' SOGGETTA A RAPIDE MODIFICHE ED EVOLUZIONI SIA NORMATIVE CHE GIURISPRUDENZIALI.

IL PRIMO CONSULTO, SE NON RICHIENDE SPECIFICI APPROFONDIMENTI, E' RESO PRO BONO PER I SOLI ISCRITTI AL NOSTRO ENTE DALLO STUDIO: BERTONI&PARTNERS.

Per chiarimenti sui temi fiscali contattare lo Studio Bertoni&Partners:

328-9228037

oppure

bertoni@bcgcommercialisti.it

Il servizio è strettamente riservato agli iscritti FEDERMANAGER ed è attivo dalle 9.00 alle 20.00 orario continuato.

WEBINAR OFFERTO PRO BONO

DA:



GIAN LUCA BERTONI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE



dottori commercialisti revisori legali



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

RELATORE:
DOTT. COMM. GIAN LUCA BERTONI